

## **INFORMATIVA AI LAVORATORI**

### **Informativa art. 8, c. 8 del D. Lgs. 252/2005**

Con decorrenza 1° gennaio 2007, sono entrate in vigore le nuove disposizioni che regolano la previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005 e successive modificazioni) e che prevedono un nuovo regime di finanziamento della medesima, anche attraverso l'utilizzo del solo TFR maturando.

A norma del medesimo decreto (art. 8, c. 7), il lavoratore è tenuto, con riferimento al proprio TFR maturando, ad operare, entro 6 mesi dalla data di assunzione, una scelta sulla destinazione del TFR stesso.

Le scelte possibili, da operare nel predetto termine, sono (v. art. 8 del D.Lgs 252/2005):

#### soggetti iscritti ad un istituto di previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993

##### A1) *Modalità esplicite*

è possibile mantenere il TFR maturando in azienda.(\*). Questa scelta può essere **revocata**, vale a dire che successivamente sarà possibile cambiare idea e decidere di conferire il TFR maturando a un fondo di previdenza complementare

è possibile destinare (**scelta irrevocabile**) il TFR maturando a una forma di previdenza complementare

##### A2) *Modalità tacite*

la mancata scelta, nel prescritto periodo di 6 mesi, determinerà l'automatico trasferimento del TFR maturando alla forma pensionistica complementare prevista dal CCNL ovvero, in mancanza, al fondo di previdenza integrativo che verrà istituito presso l'INPS

#### A) Soggetti iscritti a un istituto di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993

##### B1) Soggetti già iscritti a una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007

###### *Modalità esplicite*

- è possibile mantenere il residuo TFR maturando in azienda (\*)
- è possibile destinare (scelta irrevocabile) il residuo TFR maturando al medesimo fondo pensionistico complementare

###### *Modalità tacite*

- la mancata scelta nel prescritto periodo di 6 mesi determinerà l'automatico trasferimento del residuo TFR maturando al medesimo fondo cui il lavoratore è già iscritto.

##### B2) soggetti **Non** iscritti a una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007

###### *Modalità esplicite*

- mantenere il TFR maturando in azienda (\*)
- destinare (scelta irrevocabile) il TFR maturando a una forma pensionistica complementare nella misura prevista dal CCNL (in mancanza almeno il 50%) con la possibilità, futura, di incrementare detto versamento ovvero di destinare da subito, al fondo di previdenza complementare l'intero TFR

###### *Modalità tacite*

- la mancata scelta, nel prescritto periodo di 6 mesi, determinerà l'automatico trasferimento del TFR maturando alla forma pensionistica complementare prevista dal CCNL in mancanza, al fondo di previdenza integrativo che verrà istituito presso l'INPS.

#### (\*) Per le aziende con almeno 50 addetti :

La scelta di conservare il TFR in azienda comporterà il trasferimento del TFR maturando allo specifico fondo INPS denominato "fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice Civile" (non si tratta di un fondo di previdenza complementare). TFR che verrà liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro (oppure anticipato se ne ricorrono i presupposti), secondo le regole che verranno definite con apposito decreto ministeriale.